

DIRETTIVE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 1988

concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione

(88/609/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

viste le proposte dalla Commissione (1),

visti i pareri del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 (4), del 1977 (5), del 1983 (6) e del 1987 (7) pongono in rilievo l'importanza che rivestono la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento atmosferico;

considerando che nella risoluzione concernente il programma d'azione in materia ambientale 1987-1992 il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in

sede di Consiglio sottolineano l'importanza di concentrare in via prioritaria l'azione comunitaria sulla riduzione alla fonte dell'inquinamento atmosferico, tra l'altro adottando ed applicando provvedimenti concernenti le emissioni originarie da grandi impianti di combustione;

considerando parimenti che in forza della decisione 81/462/CEE (8) la Comunità è divenuta parte contraente della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza;

considerando che la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali (9), prevede l'introduzione di taluni provvedimenti e procedure volti a prevenire ed a ridurre l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali, in particolare quelli appartenenti alle categorie elencate, tra cui i grandi impianti di combustione;

considerando che l'articolo 8 della direttiva 84/360/CEE stipula che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, fissa per i nuovi impianti, se necessario, valori limite di emissione fondati sulla migliore tecnologia disponibile che non comportino costi eccessivi tenuto conto della natura, delle quantità e della nocività delle emissioni di cui trattasi; che l'articolo 13 prevede che gli Stati membri mettano in atto politiche e strategie, che comprendono misure adeguate, al fine di adattare progressivamente, tenuto conto di vari fattori specifici, gli impianti industriali esistenti appartenenti alle categorie elencate alla migliore tecnologia disponibile;

(1) GU n. C 49 del 21. 2. 1984, pag. 1 e GU n. C 76 del 22. 3. 1985, pag. 6.

(2) GU n. C 337 del 17. 12. 1984, pag. 446 e GU n. C 175 del 15. 7. 1985, pag. 297.

(3) GU n. C 25 del 28. 1. 1985, pag. 3.

(4) GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

(5) GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

(6) GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.

(7) GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1.

(8) GU n. L 171 del 27. 6. 1981, pag. 11.

(9) GU n. L 188 del 16. 7. 1984, pag. 20.